



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

all'esito dell'udienza del 16.1.2024, nella causa iscritta al **n. 3270/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi**, vertente

TRA

████████████████████ (p.iva 05932420655), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Arturo Vassallo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Piano, 5

Opponente

E

████████████████████ (p.iva 07469040633), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, iQera Italia S.p.A. (già SISTEMIA S.p.A.), giusta procura per atto Notar ██ del 2 febbraio 2021 rep. 16798 racc. n. 10535, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Notar ██ del 30 maggio 2022 rep. n. 26275 racc. n. 16177, dall'avv.



unitamente al quale domicilia come in atti presso lo studio dell'avv.
o, in Sa

Opposta

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9/2023.

CONCLUSIONI

All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ADY ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 9/2023, reso dall'intestato Tribunale in data 30.12.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore della S.p.A. della somma di euro 17.722,83, oltre interessi e spese della fase monitoria, in virtù del mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica.

L'opponente, a sostegno della domanda di revoca del decreto opposto, ha dedotto, in via pregiudiziale, la sua sopravvenuta inefficacia, in quanto notificato oltre il termine di legge ex art. 644 c.p.c., e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno ad emettere il decreto ingiuntivo essendo competente il Tribunale di Napoli in virtù dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto.

Con comparsa depositata telematicamente in data 14.11.2023, si è costituita in giudizio la , la quale, pur ritenendo infondata e pretestuosa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte, ha dichiarato di aderire alla stessa, chiedendo la concessione del termine trimestrale per la



riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente e compensazione delle spese di lite.

Instauratosi correttamente il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 5.12.2023, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, *prima facie*, non destituita di fondamento, rinviava all'odierna udienza per la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c.

L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito è fondata.

Il credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trova fondamento nel contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra le parti in data 9.12.2021 (cfr. all.to 5 alla produzione di parte opposta).

Orbene, le parti hanno pattuito, espressamente e per iscritto, di aderire alle condizioni generali di contratto in vigore alla data di stipula del contratto, ivi incluso l'art. 17), rubricato "Legge applicabile e foro competente" a mente del quale: "**... Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto sarà competente, in via esclusiva i) il Foro del Consumatore come definito dal D. lgs. 206/05 e s.m.i., in caso di Clienti che abbiano sottoscritto il Contratto per scopi estranei all'attività lavorativa esercitata (Clienti Privati); ii) il Foro di Napoli, con esclusione di qualsiasi altro foro competente per legge, in caso di Clienti che abbiano sottoscritto il Contratto per scopi attinenti all'attività lavorativa esercitata (Clienti Business)...."**

Tale clausola – la quale è stata oggetto di apposita approvazione e sottoscrizione ad opera delle parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. – deve ritenersi come manifestazione della volontà delle parti di prevedere quale foro convenzionale esclusivo per le controversie insorgenti dal contratto per cui è causa il Tribunale di Napoli. Difatti, l'opponente [REDACTED] non può essere



qualificata alla stregua di “consumatore” ai sensi dell’articolo 3 del Codice del Consumo, per cui non è ad essa applicabile la disciplina consumeristica.

È dunque evidente come sia stato previsto, ex artt. 28 e 29 c.p.c., per accordo tra le parti, un foro espressamente qualificato come esclusivo, non suscettibile di concorrere con altri fori facoltativi o di essere derogato in caso di connessione o continenza di cause, sicché l’eccezione di incompetenza per territorio adito, per essere competente il Tribunale di Napoli, risulta fondata.

È appena il caso di evidenziare come, per giurisprudenza costante (“*ex multis*” Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. n. 8548/2017) “In tema di foro convenzionale, la clausola riferita a “qualsiasi controversia” ... laddove attribuisca al giudice competenza esclusiva, non esige, ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso”.

Ne consegue che, in accoglimento dell’eccezione spiegata dalla società opponente, va dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall’opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Napoli.

Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell’adesione della convenuta opposta all’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’attrice opponente.

Orbene, deve innanzitutto osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta-opposta, il caso esula dall’ambito di applicazione dell’art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell’adesione all’eccezione, il giudice deve provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese.



Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra invece l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.

Va anche evidenziato che le sentenze della Cassazione citate dall'opposta hanno riguardato casi di competenza derogabile, mentre nel caso di specie si verte in ipotesi di competenza derogata convenzionalmente dalle parti.

Alla luce delle superiori considerazioni la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.

È necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (*ex plurimis* Cass. 17187/2019).

Con specifico riguardo poi ad un caso analogo al presente (adesione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opposto all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale dell'opponente) la Corte di Cassazione ha, recentemente, chiarito che *“il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.”* (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9035/19).



È evidente quindi come il caso in esame costituisca una deroga al principio generale secondo cui le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanno regolate secondo il principio di globalità (sul punto cfr. *ex plurimis* Cass. 17854/2020).

In quella pronuncia la Cassazione ha anche precisato che *“ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all’eccezione di incompetenza o la considerazione che all’intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l’eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste i dall’art. 92 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame)”*.

Calando tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi che l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attrice non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la predetta scelta processuale pare essere stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l'entità.

Peraltro, non può sottacersi che l'errore da essa compiuto nel radicare il procedimento monitorio presso questo Tribunale è anche ingiustificabile se si considera che era stata lei a predisporre le condizioni generali di contatto e, pertanto, doveva essere perfettamente a conoscenza della clausola attributiva della competenza territoriale in esso contenuta.

Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. n. 147/2022, in base ai valori minimi di liquidazione per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio, avuto riguardo alla semplicità della questione decisa e al valore della causa indicato dalla parte in citazione.



P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta:

1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, essendo competente il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 9/2023, emesso dal Tribunale di Salerno il 30.12.2022;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
3. condanna la [REDACTED] e per essa, quale mandataria, iQera Italia S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi [REDACTED]00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive per [REDACTED] rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Arturo Vassallo, dichiaratosene anticipatario;

Così deciso in Salerno il 16 gennaio 2024

Il Giudice

dott.ssa Simona D'Ambrosio

